

N. 452-489-1351-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **CASTELLI**, *di minoranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUERCI, BERTOLDI, SALVATORE

Presentata il 10 luglio 1972

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMICO, SPAGNOLI, CATALDO, TESI, GIOVANNINI, COCCIA

Presentata il 14 luglio 1972

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, BANDIERA, BATTAGLIA, COMPAGNA,
GUNNELLA**

Presentata il 15 dicembre 1972

Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge in esame si ispirano alla apprezzabile finalità di limitare la responsabilità penale dei rivenditori professionali di stampa periodica e dei librai per i reati di cui agli articoli 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) e 725 (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, onde evitare che, come accade con la normativa attuale, per reprimere il deplorabile fenomeno della diffusione della stampa pornografica si puniscano i meno responsabili senza distinguerli dai veri promotori di iniziative tese ad una volgare speculazione.

Il testo così come è stato varato dalla Commissione giustizia finisce però per attuare una indiscriminata liberalizzazione della detenzione e della vendita della stampa oscena e raccapricciante, abrogando pure gli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con evidente pericolo sociale soprattutto in rapporto alla delicata situazione dei minori, maggiormente soggetti al negativo influsso di una presentazione morbosa di aspetti fondamentali della vita umana e della degradazione del rapporto d'amore a sessualità deviata.

Il problema della ricerca di una equilibrata soluzione (che eviti le ingiustizie sostanziali della presente legislazione senza cadere nell'eccesso opposto di incentivare, con la garanzia dell'immunità da sanzioni penali, la diffusione della stampa pornografica e corrompitrice dei minori) non è nuovo.

Già nella IV legislatura vennero presentate alla Camera dei deputati le proposte di legge n. 2665 e n. 4074, mentre al Senato il

progetto di legge n. 21 riprendeva integralmente una proposta già avanzata nel corso della III legislatura. La Commissione giustizia della Camera iniziò in sede referente l'esame della proposta di legge n. 4074 senza però pervenire ad alcuna conclusione.

Nel corso della V legislatura, ripresentate dai deputati Baslini e Montanti le sopra indicate proposte di legge, gli onorevoli Bera gnoli ed altri proposero un diverso testo (n. 1607) che ottenne l'approvazione senza modifiche in sede legislativa. Trasmessa al Senato (ove assunse il n. 1281), tale proposta di legge fu abbinata, su richiesta del relatore, al progetto di legge n. 49 ed approvata con modifiche estensive.

Il Senato nella seduta del 31 marzo 1971 approvò quindi un testo che in pratica sanciva la « liberalizzazione » della detenzione e della vendita di stampa pornografica, ma tale normativa, tornata alla Camera, apparve eccessiva ad alcuni gruppi. La Commissione giustizia, in sede legislativa, nelle sedute del 6 e 25 novembre 1971 ristabilì pertanto un testo di maggior rigore che, annunciato al Senato nella seduta del 29 novembre 1971, non poté completare l'iter per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Nella presente legislatura le proposte di legge in materia sono proliferate in numero notevole anche in relazione alle agitazioni e proteste delle categorie interessate, sottoposte con frequenza maggiore del passato a procedimenti penali.

Alla Camera sono state assegnate alla Commissione giustizia in sede referente le proposte di legge di iniziativa degli onorevoli

Querci, Bertoldi e Salvatore (n. 452), degli onorevoli Damico, Spagnoli ed altri (n. 489), degli onorevoli Del Pennino, Bandiera ed altri (n. 1351), mentre al Senato analoghe iniziative sono state assunte dai senatori Nencioni, Franza ed altri (n. 11), dai senatori Lugnano, Boldrini ed altri (n. 320), dai senatori Pieraccini, Arfé ed altri (n. 398).

Le proposte di legge Querci e Damico ripresentano integralmente il testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, senza quindi tenere conto delle ulteriori modifiche apportate dalla Camera; esse escludono la punibilità ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dei titolari e degli addetti alle vendite di giornali e di riviste, e di negozi di vendita di libri non periodici « per il fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute da editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni ».

La proposta di legge Del Pennino mantiene la punibilità nel caso di esposizione al pubblico di immagini contrarie al pudore od alla decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto.

In seno alla Commissione giustizia gli esponenti del gruppo repubblicano e del gruppo comunista hanno insistito per l'esame del provvedimento in sede legislativa, ma la richiesta non ha avuto seguito per l'opposizione del Governo.

A maggioranza è stata accettata come testo base la proposta di legge n. 452 Querci ed altri ed il testo è risultato dall'approvazione — attraverso maggioranze « variabili » — di un emendamento Spagnoli e di un emendamento Castelli di ispirazione ed impostazione nettamente diverse. In tale formulazione la proposta di legge ricalca nelle linee fondamentali il testo approvato dal Senato nella V legislatura, escludendo la punibilità dei titolari e degli addetti a vendite di giornali, di riviste ed a vendite di libri o di pubblicazioni non periodiche nell'esercizio normale della loro attività, sia a norma dell'articolo 528 e dell'articolo 725 del codice penale sia ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il principio ha però una eccezione, che giudichiamo positiva. Sono infatti punibili, ove si concretino gli estremi del reato di cui all'articolo 528 del codice penale, coloro che espongono, in modo immediatamente visibile al pubblico, parti della pubblicazione evidentemente oscene.

Pare indiscutibile la validità di tale impostazione. Si può ritenere eccessivo imporre al rivenditore il controllo più attento del contenuto di tutte le pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori al fine di eliminare dalla vendita quelle che appaiono oscene. È infatti difficile supporre, in relazione alla enorme quantità di riviste che riceve quotidianamente dai normali canali di distribuzione, che il venditore possa procedere allo spoglio di tutte; ed in parecchi casi egli non sarebbe certamente idoneo ad esprimere un attendibile giudizio.

È pur vero che non presenta particolare pregio l'affermazione di coloro i quali pretendono esonerare il rivenditore da responsabilità perché l'articolo 4 dell'accordo nazionale per la disciplina della rivendita dei quotidiani e dei periodici del 29 ottobre 1959 impone l'obbligo di « accettare per la vendita tutte le pubblicazioni e di metterle in vendita subito dopo il loro arrivo, effettuando la vendita e l'esposizione tutti i giorni con la massima imparzialità ». Nessun accordo contrattuale può imporre ad alcuno di concorrere nella commissione di un reato ed è inesatto ritenere che il rivenditore il quale rifiuti di mettere in commercio una stampa oscena si arroghi il diritto ad una attività censoria costituzionalmente inammissibile.

La Corte costituzionale con le sentenze n. 159 del 12 novembre 1970 e n. 93 del 10 maggio 1972 ha escluso sia che la norma di cui all'articolo 528 del codice penale violi l'articolo 21 della Costituzione sia che detta norma trasformi l'edicolante o il libraio in un censore privato. La Corte ha però affermato che « secondo la interpretazione elaborata dalla più recente giurisprudenza ordinaria, i rivenditori di pubblicazioni non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse prima di esporle in vendita, ma soddisfano al precetto loro imposto qualora, anche in rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina ».

Se legittimamente si può imporre all'edicolante di « sfogliare » almeno le pubblicazioni — ed è solo questione di opportunità politica, che non investe principi costituzionali, esentarlo da responsabilità nel caso in cui non provveda a tale adempimento — è ineccepibile sia sotto il profilo costituzionale sia sotto quello di una realistica tutela del costume mantenere la punibilità quando l'edicolante decida di dare una collaborazione positiva all'editore scegliendo le figure o gli articoli di mag-

giore volgarità ed oscenità per esporli a sollecitazione di istinti degradati.

Piena quindi è la nostra approvazione al terzo comma. Aderiamo anche al quarto che prevede un inasprimento della pena nel caso in cui il reato di cui all'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o di stampa periodica. Se vogliamo solo (ed i presentatori delle proposte di legge affermano di essere su tale linea) evitare l'impostazione persecutoria di chi ritiene di salvare la pubblica morale punendo pesantemente l'ignara vecchietta che ha messo in vendita una rivista di cui ignora il contenuto, ma nel contempo escludiamo di facilitare in alcun modo i veri corruttori del costume, la previsione di una pena particolarmente grave (reclusione da uno a tre anni) per l'editore appare giustificata.

Non pensiamo possa reggere la obiezione di una pretesa incostituzionalità per disparità di trattamento. Sarebbe infatti a nostro avviso di dubbia costituzionalità punire in modo identico situazioni radicalmente difformi, e la posizione del rivenditore si diversifica radicalmente da quella dell'editore.

Il rivenditore quando espone pubblicazioni evidentemente oscene o agisce condizionato da carenze conoscitive o, in ogni caso, da una partecipazione minima alla commissione di un reato con danno limitato. L'editore che intraprende la stampa e la diffusione con ampio battage pubblicitario di stampe oscene fa una scelta, magari giustificata da alibi pseudo-culturali al di sotto di ogni decente *low-brow*, ma pienamente cosciente e suscettibile di gravi conseguenze sociali. Sarebbe realmente ultroneo ricordare il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha giustificato le difformità di trattamento penale quando sussistano diversità di situazioni anche solo sotto l'aspetto soggettivo (e la norma resta legittima non solo quando la diversità di trattamento si estrinsechi nella applicazione di aggravanti o attenuanti, ma anche quando vi sia previsione di diversa pena edittale).

Le preoccupazioni che noi esprimiamo di fronte al testo approvato dalla maggioranza della Commissione — e che ci porteranno ad esprimere un voto negativo se non saranno accolti alcuni emendamenti correttivi — sono di altra natura.

Non riteniamo sia lecito equiparare la posizione dell'edicolante a quella del titolare di un'impresa libraria con propria organizzazione, con capacità di scelta, con potere contrattuale nei confronti dell'editoria. È notorio che

la stampa di una pubblicazione è spesso preceduta da sondaggi e prese di contatto con chi controlla i canali di distribuzione e le grandi librerie e può avere « il polso » del mercato. Il libraio, almeno il grande libraio, ha nella diffusione della stampa oscena o raccapricciante responsabilità non inferiori a quella dell'editore. Imprudente è pure, a nostro avviso, la sostanziale abrogazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 marzo 1948, n. 47, se pur questa legge, ne diamo atto, sembra talora ignorata dalla magistratura. Speriamo che nell'esigenza di tutelare l'infanzia e l'adolescenza, di difendere l'uomo ancora in germe, influenzabile negativamente da anormali stimoli che l'adulto sopporta senza turbamento alcuno, possiamo trovarci tutti concordi.

Non è assuefacendo i giovani alla esaltazione sadomasochista della violenza, alla riduzione del rapporto affettivo all'accoppiamento, alla considerazione di ogni deviazione della sfera genitale come superamento di tabù, che si contribuisce alla costruzione di una società matura e responsabile. Non è senza significato il fatto che paesi i quali non ispirano certamente la loro legislazione a principi mediati da un'etica religiosa siano di particolare rigore nel tutelare la sanità morale delle giovani generazioni.

Non si possono eliminare le pur fragili difese della legge n. 47 del 1948 con la debole giustificazione della controversa interpretazione di concetti quali quelli dell'« osceno » e dell'« indecente ». Qualsiasi adulto che, essendo titolare di licenza, è da ritenere capace di intendere ha la maturità sufficiente e la esperienza necessaria per comprendere quali stampe spesso pubblicizzate da una risibile annotazione « vietato ai minori di 18 anni » (usata quale specchietto per le allodole) possano turbare la particolare sensibilità del minore.

Sembra opportuno che, nel momento in cui, modificando gli articoli 528 e 725 del codice penale, il Parlamento prende atto della legittimità della protesta di chi si vede trascinato in giudizio per l'eccessivo rigore della norma attuale, si mantengano almeno i divieti della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Ci auguriamo che la nostra impostazione, ispirata esclusivamente al proposito di salvaguardare, nel rispetto assoluto della libertà di opinione, i valori morali condivisi da tutte le parti politiche, trovi accoglimento e ci consenta di esprimere consenso ad un testo modificato che non cada negli eccessi lassisti dell'attuale proposta.

CASTELLI. *Relatore di minoranza.*